PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN ATTUAZIONE ALLA SCHEDA POC N.7 "HOTEL IDEALE"

SCHEMA DI CONVENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto (2018) e questo giorno …. (……..) del mese di …….., alle ore …….., in …..... Via …....., presso la ….....Innanzi a me …....., si sono costituiti:----------
Da una parte:----------

-Alessandro Costa nato a Recanati (Mc) il 28.01.1970 il quale interviene nella sua qualità di dirigente del Settore 2 del Comune di Cattolica con sede in Piazza Roosevelt 5, così come risulta da decreto sindacale n. ___ del _____, …..... in seguito denominato nel presente atto "Comune" autorizzato con Delibera di Consiglio Comunale n._____ del_____

dall'altra parte

-il sig. Badioli Tullio nato a Cattolica il 13/09/1943, domiciliato per la carica in Cattolica Via Bovio n.69, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Legale Rappresentante della Badioli s.p.a. con sede a Cattolica, in via Bovio 69 (codice fiscale 01974350405), come da poteri di statuto, in seguito più brevemente denominato nel presente atto "soggetto attuatore".

Il **Sig. Badioli Tullio** legale rappresentate

PREMESSO

- che in data 27/03/2018 con delibera di Consiglio Comunale n.18 è stato approvato il Piano Operativo Comunale - P.O.C. 2015-2018, all'interno del quale era contenuta la scheda di intervento n.7 relativa all'Hotel Ideale.
- che in data in data 18/01/2019, prot. n. 2429 e successive integrazioni del 15/03/2019 prot.9606 e 19/03/2019 prot….. i soggetti attuatori hanno presentato formale istanza al Comune di Cattolica per l'attuazione dell'intervento di cui alla scheda POC n.7, istanza di permesso di costruire convenzionato corredata dai seguenti allegati
    1. Stato di fatto
    2. Stato di progetto
    3. Prospetti e sezioni
    4. Sovrapposizioni stato di fatto e di progetto
    5. Planimetria generale allineamenti scala 1:200
    6. Planimetria allineamenti piano interrato scala 1:100
    7. Planimetria allineamenti piano terra scala 1:100
    8. Planimetria allineamenti piano primo scala 1:100

9. Planimetria allineamenti piano secondo e terzo scala 1:100
10. Planimetria allineamenti piano quarto scala 1:100
11. Sistemazione verde e schema rete fognante
12. Relazione tecnica generale
13. Relazione geologica
14. Relazione tecnica per incentivi superficiari ai sensi del paragrafo 3.1 art.20 R.U.E.
15. MUR A.1/D1 ed allegati tecnici
16. Modello ISTAT
17. Render
18. Visura camerale società Badioli s.p.a.;
19. Scheda P.O.C.
20. Computo Metrico Estimativo

che il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole alla progettazione di massima dell'intervento, autorizzando contetsualmente l'allineamento rispetto al fronte stradale ed approvando lo schema di convenzione

Tutto ciò premesso e considerato, tra l' Amministrazione comunale ed i soggetti attuatori

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 IMPEGNI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori si obbligano per sè e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo verso il Comune di Cattolica, a realizzare il Permesso di Costruire Convenzionato in conformità alla scheda POC n.7 "Hotel Ideale ", al fine di attuare un intervento edilizio a destinazione prevalentemente residenziale sull'area di terreno di proprietà dei medesimi, della superficie catastale di complessivi mq .730,00, nel Comune di Cattolica, contraddistinta catastalmente come di seguito riportato: CT Foglio n.3, mappale 729; confinante -a nord con via Renzi/via Buozzi; -a sud Galli; -a ovest con via Buozzi; -a est con via Renzi, contraddistinta al N.C.E.U del Comune di Cattolica al Foglio n.3 mapp. 729.

I soggetti attuatori si obbligano altresì, per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare e cedere al Comune di Cattolica un area per verde e parcheggi, così come individuato negli elaborati di cui al successivo art. 3, di mq. 52,00, oltre alla monetizzazione degli standrad previsti in progetto, da verificarsi prima del rilascio del titolo , .

ARTICOLO 3 - ELABORATI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

II Permesso di Costruire Convenzionato verrà realizzato sulla base, ed in piena ed esatta conformità, dei relativi elaborati tecnici ed amministrativi approvati con delibera di Consiglio Comunale n.….. …….. del…… , allegati alla presente convenzione perché ne facciano parte integrante e sostanziale ad ogni effetto, come da elenco seguente:

1. Stato di fatto

2. Stato di progetto
3. Prospetti e sezioni
4. Sovrapposizioni stato di fatto e di progetto
5. Planimetria generale allineamenti scala 1:200
6. Planimetria allineamenti piano interrato scala 1:100
7. Planimetria allineamenti piano terra scala 1:100
8. Planimetria allineamenti piano primo scala 1:100
9. Planimetria allineamenti piano secondo e terzo scala 1:100
10. Planimetria allineamenti piano quarto scala 1:100
11. Sistemazione verde e schema rete fognante
12. Relazione tecnica generale
13. Relazione geologica
14. Relazione tecnica per incentivi superficiari ai sensi del paragrafo 3.1 art.20 R.U.E.
15. MUR A.1/D1 ed allegati tecnici
16. Modello ISTAT
17. Render
18. Visura camerale società Badioli s.p.a.;
19. Scheda P.O.C.
20. Computo Metrico Estimativo

ARTICOLO 4 – OPERE DI URBANIZZAZIONE/DOTAZIONI TERRITORIALI

I soggetti attuatori si obbligano per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare le dotazioni territoriali del Permesso di Costruire Convenzionato, allo scopo di conseguire le condizioni necessarie per l'insediamento delle attività residenziali previste dal POC.

I soggetti attuatori dovranno presentare i progetti esecutivi delle dotazioni territoriali, in conformità a quanto prescritto nei pareri rilasciati dagli Enti, Aziende e Servizi, costituendo questi parte integrante e sostanziale del Permesso di Costruire.

Una volta ottenuti i pareri favorevoli degli uffici ed Enti Competenti, si procederà al rilascio del Permesso di Costruire . In particolare, i progetti esecutivi delle dotazioni territoriali dovranno essere redatti in conformità a quanto prescritto dalle norme del Nuovo Codice dei Contratti ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 nonché alle seguenti norme: Norme disciplinanti del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio; - eventuale calcolo della fondazione stradale redatta da Geologo e/o Ingegnere geotecnico rispettosa della norma UNI CNR 10006/2002; - Legge 13/89 e succ. mod. ed integrazioni per abbattimento barriere architettoniche e relativi elaborati tecnici; - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5/11/2001; D.Lgs. 285/92 Codice della Strada e D.P.R.495/92 Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S.; Il computo metrico estimativo, dal quale desumere il costo presunto delle opere per la costituzione della garanzia a favore del Comune di Cattolica di cui al successivo art.9, per le dotazioni territoriali, è stato redatto con prezzi in uso presso il Settore Opere Pubbliche del Comune.

I soggetti attuatori hanno facoltà di eseguire direttamente le opere inerenti le dotazioni territoriali del Permesso di Costruire Convenzionato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16, comma 2 bis

del DPR n. 380/2001. Qualora si abbia necessità di occupare o di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, si potrà procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti e alle relative linee guide attuative ANAC.
Qualora le opere inerenti le dotazioni territoriali non fossero completate entro i termini di validità del suddetto Permesso di Costruire, queste dovranno essere conformi alla normativa tecnica vigente al momento del collaudo. In tale sede gli Uffici comunali richiederanno l'adeguamento delle opere alle eventuali norme sopravvenute nel frattempo.

ARTICOLO 5 - CONTAMINAZIONE DEL SUOLO

I soggetti attuatori, con la sottoscrizione del presente atto, assumono il ruolo di soggetti interessati come previsto dall'art. 242 comma 11 del D. Lgs.n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e l'obbligo di eliminare tutte le eventuali situazioni di contaminazione dei suoli e delle acque, secondo quanto previsto dal medesimo decreto, in particolare dalla Parte IV, Titolo V, rubricato "Bonifica dei siti contaminati". Per situazioni indicative di contaminazione del sito si intende la presenza di serbatoi, interrati, vasche, zone di stoccaggio, pregresse demolizioni con produzione di materiale contenente amianto lasciato in loco, maceri colmati da materiali di dubbia provenienza o qualsiasi altra situazione sintomatica di pregresse attività, su tutta la superficie interessata dal Permesso di Costruire Convenzionato.
Resta comunque in facoltà dell'Amministrazione Comunale, anche nell'ambito delle proprie attività istituzionali di cui alla normativa sul diritto d'accesso all'informazione ambientale, assicurare un'adeguata informazione in merito all'eventuale situazione di contaminazione del sito interessato. Resta quindi pattuito che non saranno rilasciati titoli abilitativi o se rilasciati saranno annullati, qualora abbiano ad oggetto interventi che appaiano, rispettivamente alla data di presentazione della domanda o successivamente al rilascio dell'atto, incompatibili con gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale del sito o comunque tali da provocare o aggravare la situazione di superamento o di pericolo concreto ed attuale di superamento delle concentrazione soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. n. 152/06. In tal caso, i titoli abilitativi si intendono rilasciati fatto salvo l'adempimento degli obblighi imposti dalla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. n. 152/06. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo a carico dei soggetti attuatori comporterà la risoluzione della convenzione, fermo restando il permanere in capo agli stessi, degli obblighi di bonifica e ripristino ambientale del sito di cui ai commi precedenti. Restano autonomamente a carico dei soggetti attuatori tutti gli obblighi derivanti dalla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. n. 152/06. La gestione delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti.

ARTICOLO 6 – OPERE DI URBANIZZAZIONE/DOTAZIONI TERRITORIALI – QUANTIFICAZIONE E CESSIONE GRATUITA AREE

I soggetti attuatori si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare e cedere gratuitamente al Comune di Cattolica le aree destinate alle dotazioni territoriali/opere di urbanizzazione individuate nelle tavole di progetto, di cui al precedente art. 3 e in particolare (Vedi elaborati e Computo Metrico Estimativo):

Viabilità:
- parcheggi pubblici mq 30,00

Verde
- verde pubblico mq 22,00

Illuminazione pubblica
- punti luce n.3

Sistema di smaltimento delle acque
- allaccio alla rete cittadina (vedi tav.11)

Le aree oggetto di cessioni contemplate nel presente articolo, dovranno essere frazionate

conformemente al relativo progetto inerente al permesso di costruire e cedute gratuitamente all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere stesse; pertanto non potrà essere presentata comunicazione d'inizio lavori in assenza di tale obbligazione. Nell'atto pubblico di cessione gli immobili dovranno essere individuati e descritti con i corrispondenti dati catastali e con i "catastini" di frazionamento che andranno allegati agli atti medesimi; le aree dovranno essere libere da vincoli, ipoteche, servitù, oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli, affitti e contratti di qualsiasi natura, nonché da pesi ed oneri di qualsiasi tipo e natura, apparenti e non apparenti. Con lo stesso atto di cessione gratuita le aree contemplate nel presente articolo, saranno concesse in detenzione gratuita ai soggetti attuatori per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere stesse a far data dall'inizio dei lavori di cui al relativo permesso di costruire, attribuendo ai soggetti attuatori tutte le responsabilità in ordine alla sicurezza per cose o persone che dovessero accedere alle aree, nonché gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, fino al termine della stessa detenzione.
I soggetti attuatori sono pertanto tenuti ad assicurare con massimali adeguati l'immobile concesso per le responsabilità civili verso terzi. Le parti convengono che la concessione in detenzione, cesserà al momento della presa in carico delle dotazioni territoriali da parte dell'Ente. Da tale data gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che la relativa responsabilità si intenderanno pertanto a carico dell'Amministrazione medesima.

ARTICOLO 7 – OPERE DI URBANIZZAZIONE/DOTAZIONI TERRITORIALI – ATTUAZIONE

Il soggetto attuatore si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere inerenti le dotazioni territoriali, in un unico stralcio funzionale, entro il termine previsto per la richiesta della conformità del fabbricato.
L'edificazione dei fabbricati del Permesso di Costruire Convenzionato sarà autorizzata non prima dell'inizio delle opere di urbanizzazione, fermo restando che qualora le stesse non siano state completate, la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità dei relativi interventi edilizi dovrà essere accompagnata da un Certificato, asseverato dal Collaudatore, che attesti l'esistenza e la funzionalità delle opere sufficienti a garantire le condizioni di agibilità e di sicurezza dei fabbricati e la loro conformità agli elaborati approvati.
Le dotazioni territoriali dell'intero Permesso di Costruire Convenzionato, dovranno comunque essere ultimate entro 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori. I tempi e le modalità di attuazione delle opere inerenti alle dotazioni territoriali, dovranno essere coordinati con quelli del connesso intervento edilizio.
Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati, ai sensi di legge, previa comunicazione motivata da parte dei soggetti attuatori. Alla comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.
Qualora dette opere non vengano ultimate entro il termine stabilito dal relativo permesso di costruire, salvo proroghe, il Comune si riserva la facoltà di procedere con l'escussione della garanzia di cui al successivo art.9.
Il soggetto attuatore si impegna per sè e per i loro aventi causa a realizzare le opere inerenti le dotazioni territoriali in piena ed esatta conformità agli elaborati tecnici ed amministrativi di cui al precedente art. 3. Ferme restando le procedure previste dalla L.R. n. 15/2013 e s.m.i. per l'abilitazione delle varianti in corso d'opera, i soggetti attuatori si impegnano a non apportare alcuna variante al permesso di costruire senza averne ottenuto la preventiva espressa approvazione da parte dei competenti uffici comunali.
La data d'inizio dei lavori di realizzazione delle opere inerenti le dotazioni territoriali deve essere comunicata dai soggetti attuatori al Comune di Cattolica nonché a tutte le Aziende erogatoci di servizi pubblici, per le eventuali verifiche di competenza.
A completamento delle opere di urbanizzazione, sarà obbligo dei soggetti attuatori comunicare al Comune di Cattolica, l'avvenuta ultimazione.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi sia nel corso dell'esecuzione delle opere, che durante la concessione in detenzione delle aree e opere prima del collaudo; i soggetti attuatori terranno il Comune indenne da ogni onere relativo connesso ad eventuali pretese di terzi.
Il soggetto attuatore si assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti eventualmente da fatto proprio, dei dipendenti e delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e dei loro dipendenti, nell'esecuzione dei lavori, tenendo perciò indenne il Comune da qualsiasi onere o spesa, presente o futura, da chiunque avanzata, in dipendenza diretta o indiretta della realizzazione delle opere stesse.
Il soggetto attuatore è tenuto all'osservanza delle vigenti norme generali, integrative e speciali per la prevenzione degli infortuni e per l'assicurazione del personale, obbligandosi a farle osservare anche dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Il Comune rimane completamente estraneo alle obbligazioni e rapporti tra i soggetti attuatori e i loro appaltatori, subappaltatori, fornitori e terzi in genere sino all'approvazione del collaudo.

ARTICOLO 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE/DOTAZIONI TERRITORIALI – COLLAUDO E PRESA IN CARICO

I tecnici del Comune potranno accedere in qualunque momento al cantiere, al fine di verificare lo stato di avanzamento e la qualità delle opere (e del cantiere relativo al fabbricato).
Il Comune nominerà un collaudatore esterno a spese del soggetto attuatore.
A completamento delle opere, entro i termini previsti dal permesso di costruire, sarà obbligo dei soggetti attuatori trasmettere al Comune di Cattolica, la comunicazione di fine dei lavori ai sensi della normativa vigente al momento della stessa comunicazione.
I collaudi, compresi quelli relativi alle opere d'arte stradali e alle reti infrastrutturali, sono effettuati, anche in corso d'opera, a cura e spese dei soggetti attuatori, ai sensi delle norme vigenti.
Entro mesi 6 (sei) dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, completa di tutta la documentazione necessaria, il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale ed il collaudatore eseguiranno un sopralluogo in contraddittorio con gli interessati e redigeranno un verbale di sopralluogo.
Nel caso in cui, in sede di accertamento dell'Ufficio Tecnico Comunale o sulla base delle disposizioni del Collaudatore, venissero riscontrate difformità rispetto ai progetti approvati, alle norme vigenti o anomalie nelle opere, il soggetto attuatore od i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, su richiesta del Comune, dovrà provvedere a propria cura e spese all'eliminazione delle stesse entro il termine di 90 (novanta) giorni, scaduto il quale l'Amministrazione potrà avvalersi della fidejussione
Qualora le opere non fossero completate entro i termini previsti dal permesso di costruire, esse dovranno essere adeguate, a cura e spese dei soggetti attuatori, alle eventuali norme sopravvenute.
A seguito dell'esito favorevole dei collaudi dovuti, le opere verranno prese in carico dal Comune, verranno svincolate le garanzie fideiussorie e la manutenzione delle stesse verrà posta a carico del Comune.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il responsabile del procedimento avvia l'iter procedurale per l'esecuzione dei lavori in via sostitutiva, incamerando la fideiussione posta a garanzia delle opere previste.

ARTICOLO 9 – OPERE DI URBANIZZAZIONE/DOTAZIONI TERRITORIALI– GARANZIE

I soggetti attuatori, a garanzia della perfetta esecuzione delle opere di urbanizzazione/dotazioni territoriali previste dal Permesso di Costruire Convenzionato, costituiranno a favore del Comune di Cattolica, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, una fidejussione (bancaria o assicurativa e, in quest'ultimo caso, con primaria compagnia) per un importo pari al 100% del costo delle opere medesime oltre all'importo dell'IVA, da desumersi dal computo metrico allegato al progetto, opere che ammontano ad euro 14.800 oltre ad IVA di legge.
Resta inteso che in caso di inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di

realizzazione stabiliti nella presente convenzione e nel relativo permesso di costruire il Comune ha facoltà di escutere la garanzia di cui al presente articolo, attingendo da tale somma anche le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo delle stesse e degli altri oneri accessori, necessarie per l'esecuzione delle opere stesse, in via sostitutiva.
La fidejussione o polizza fideiussoria dovrà essere prestata con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile e con l'obbligo di versare la somma garantita a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza alcuna riserva.
In ogni caso, dovrà espressamente contenere il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla convenzione e per quelle ad esse accessorie o comunque inerenti.I soggetti attuatori si obbligano ad integrare su semplice richiesta del Comune, il valore della fidejussione rispetto alle entità iniziali per mutamento dei costi o per utilizzo di parte della fidejussione a seguito di inadempienza, nonchè variazione dei valori Istat.
Per l'inosservanza degli obblighi di esecuzione delle opere e dei tempi di realizzazione stabiliti nella presente convenzione e nel relativo permesso di costruire, il Comune avrà il diritto di eseguire - in via surrogatoria - le opere non eseguite o eseguite in modo difforme dalle prescrizioni del progetto definitivo escutendo a proprio favore, l'importo garantito nei limiti della spesa necessaria per l'esecuzione delle opere di cui sopra, maggiorato delle spese di progettazione, direzione lavori e collaudo delle stesse e degli altri oneri accessori.
Qualora l'intervento surrogatorio del Comune dovesse essere di importo superiore alla somma garantita, il soggetto attuatore si impegna al pagamento dell'eventuale differenza a semplice richiesta del Comune.

ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE

Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, si avrà risoluzione della stessa comportante l'annullamento dei titoli abilitativi rilasciati.

ARTICOLO 11 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DI SOSTENIBILITA'

Il Calcolo del contributo di costruzione di cui alla LR 15/2013 e smi verrà stabilito prima del rilascio del Permesso di Costruire e sarà corrisposto dal soggetto attuatore prima del ritiro dello stesso. Come indicato all'art.2, è previsto anche il versamento a titolo di monetizzazione di una parte degli standard.
Il contributo di sostenibilità di cui alla scheda POC da verificarsi in sede di istruttoria, sarà invece corrisposto alla sottoscrizione della presente convenzione.

ARTICOLO 12 - ALLOGGI DA CEDERE AL COMUNE - FIDEJUSSIONE E MODALITA' DI CESSIONE

Nella relativa scheda POC approvata non è prevista la cessione di alloggi.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'EVENTUALE SOGGETTO ACQUIRENTE

Negli atti di trasferimento delle aree e nelle relative note di trascrizione, che intervengano nel periodo di validità della presente convenzione, l'eventuale acquirente dovrà dichiarare: " di essere pienamente consapevole che l'immobile acquistato è soggetto alla presente convenzione urbanistica attuativa; - di conoscere ed accettare ogni e qualsiasi obbligo che competa alla parte acquirente nei confronti del Comune in ottemperanza della presente convenzione urbanistica." Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

ARTICOLO 14 – DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI D.LGS. 159/2011 E S.M.I.

Il soggetto attuatore si obbliga, per se e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, ad inserire nei contratti con le imprese esecutrici delle opere di urbanizzazioni/dotazioni territoriali una clausola risolutiva espressa in presenza di documentazione antimafia interdittiva. Tale clausola deve essere

estesa anche ai subappalti e subcontratti stipulati dall'esecutore dei lavori, per le opere, i servizi e le forniture. In presenza di documentazione interdittiva relativa all'impresa esecutrice e/o al subappaltatore/subcontrattista, sono applicate le disposizioni normative vigenti in materia e adottati i conseguenti provvedimenti (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, chiusura del cantiere, rescissione/recesso dal contratto). Per quanto attiene i controlli in merito al Permesso dicostruire del fabbricato, valgono le modalità di controllo prevista sulla modulistica unificata regionale.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, verrà demandata al Giudice Amministrativo.

ARTICOLO 16 – NORME GENERALI

Gli atti, e gli elaborati, i grafici, sottoscritti dalle parti, allegati o richiamati nella presente convenzione, ne faranno parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 17 – SPESE

Le spese tutte, comprese le cessioni delle aree e degli immobili del presente atto e sue consequenziali, sono a carico dei soggetti attuatori o loro aventi causa.

ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa esplicito riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare alla legge n.1150 del 17/8/1942 e successive modificazioni ed integrazioni, alla LR. 20 del 24/03/2000, alla LR n. 15/2013 e s.m.i., alla LR 24/2017, nonché alle norme di attuazione del vigente RUE e POC.

ARTICOLO 19 - TRASCRIZIONE

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte.

ARTICOLO 20 - PROTEZIONE DATI PERSONALI

Le parti consentono ed autorizzano, anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti alla presente convenzione, nonché le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge.

Cattolica, lì 18/03/2019

PER IL COMUNE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
Arch. Alessandro Costa

IL SOGGETTO ATTUATORE
LA DITTA Badioli s.p.a.
Il Signor. Badioli Tullio